



OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti

Monthly Roundup

Novembre – dicembre 2024

Novembre - dicembre 2024

I principali aggiornamenti in materia di diritto commerciale e societario degli scorsi mesi.

Comproprietà della quota sociale e impossibilità di nominare un amministratore giudiziario ex art. 1105, quarto comma, c.c.



Il Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, con decreto del 24 novembre 2023, ha stabilito che per risolvere situazioni di stallo decisionale derivanti dal dissenso tra contitolari di una quota societaria non è possibile ricorrere alla nomina di un amministratore giudiziario della cosa comune ex art. 1105, quarto comma, c.c., ritenendo inapplicabile la disciplina generale della comunione alla comproprietà della quota sociale.

La vicenda

La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un socio di una società a responsabilità limitata, in qualità di comproprietario con un altro soggetto, ciascuno al 50%, della quota di maggioranza della società stessa, al fine di ottenere la nomina dell'amministratore giudiziario della cosa comune ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, c.c..

Nel caso di specie, il socio ricorrente rappresentava in giudizio la circostanza che il comproprietario della quota si era opposto all'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi

2021 e 2022, determinando così uno stallo decisionale in sede assembleare con il conseguente potenziale pericolo di addivenire allo scioglimento della società.

Dunque, il ricorrente - acclarata l'impossibilità per il rappresentante comune precedentemente nominato di esprimere il voto in sede assembleare a causa delle contrarie istruzioni di voto ricevute dai due soci comunisti paritari - domandava che venisse nominato un amministratore giudiziario, con conferimento a quest'ultimo di poteri autonomi di ordinaria amministrazione della cosa comune, incluso quello di esprimere il voto nell'assemblea della S.r.l., al fine di superare la situazione di stallo.

La decisione

Il Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, ha rigettato il ricorso promosso dal ricorrente, ritenendo inapplicabile in via analogica alla comproprietà della quota sociale la disciplina generale della comunione ordinaria, non ritenendo possibile il ricorso alla nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, c.c. nemmeno nel caso di paralisi assembleare.

Nell'esaminare la questione ed escludere l'assoggettabilità della comproprietà della quota sociale alla disciplina della comunione, il Tribunale ha osservato che, sebbene in tema di contitolarità della partecipazione sociale l'art. 2468 c.c. operi effettivamente un rinvio alle norme della comunione ordinaria di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c., tale rinvio è finalizzato esclusivamente all'individuazione delle modalità della nomina del rappresentante comune.

Pertanto, ai comproprietari non è concessa la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria per la nomina di un amministratore in luogo del rappresentante comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1105, quarto comma, c.c..

In particolare, il Tribunale ha osservato come il rappresentante comune altro non è che *"un nuncius della volontà dei comunisti all'interno della società nell'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali non frazionabili connessi alla quota sociale"*, nominato per semplificare i rapporti all'interno dell'organizzazione sociale nel rispetto del principio di maggioranza della volontà dei comunisti. Il rappresentante comune, pertanto, non dispone, di poteri di gestione autonomi. La ratio di tale limitazione è quella di evitare che le decisioni spettanti ai soci e riguardanti la società possano essere affidate ad un soggetto terzo che, a differenza di essi, non partecipa al rischio d'impresa.


Diversamente, con la nomina dell'amministratore giudiziario sarebbe quest'ultimo a dover esprimere per la quota sociale comune un voto imputabile indistintamente a tutti ed a ciascuno dei comunisti, con effetto preclusivo dell'impugnazione della deliberazione anche per il condividente dissenziente. Secondo il Tribunale *"si opererebbe così una sorta di "espropriazione" della contitolarità della partecipazione in capo al comunista dissenziente, nel frattempo partecipe come gli altri del rischio di impresa, che è proprio quanto la disciplina speciale della comproprietà della quota sociale dettata dall'art. 2468 c.c. ha inteso evitare limitando i poteri del terzo collettore della volontà dei comunisti a quelli di un semplice rappresentante comune"*.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha rigettato il ricorso, individuando nella liquidazione della società ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. per impossibilità di funzionamento dell'assemblea la fisiologica conseguenza alla situazione di stallo dell'assemblea dei soci

qualora non vi siano le condizioni per esprimere una maggioranza idonea a deliberare sugli aspetti cruciali della vita della società.

* * *

Clausole di roulette russa e di Texas shoot-out: profili interpretativi



Con ordinanza n. 2026 del 18 aprile 2024, il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di Impresa, si è pronunciato su un reclamo avverso un provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1, c.p.c. avente ad oggetto parte delle quote di una società di *entertainment*, emesso *inaudita altera parte* dal Giudice di prime cure, con ordinanza pronunciata in data 23 febbraio 2024. In tale ordinanza, in particolare, il Collegio si è pronunciato sui criteri interpretativi delle clausole di roulette russa e di Texas shoot-out c.d. "ambigue e/o ibride", sottolineando come, oltre al criterio letterale, debba trovare applicazione anche quello funzionale, che valorizza lo scopo pratico perseguito dalle parti con la previsione della relativa clausola contrattuale.

La vicenda

Luisolve S.r.l. a socio unico ("**Luisolve**") e ZDF S.r.l. ("**ZDF**") detenevano ciascuna una quota pari al 50% del capitale sociale di Muschio Selvaggio S.r.l. (la "**Società**"), società attiva nella gestione di un podcast e gestita da due amministratori,

ciascuno espressione di un socio. Lo statuto della Società prevedeva una clausola c.d. "antistallo", attivabile da ciascun socio in caso di incapacità di adottare alcuna delibera da parte del Consiglio di amministrazione per un periodo di tempo pari o superiore ad almeno 6 mesi, non dipendente da motivazioni oggettive, bensì da un dissidio insanabile tra soci o amministratori (cd. "trigger event"). Al verificarsi di un trigger event, ciascun socio avrebbe potuto azionare tale particolare meccanismo di acquisto delle quote: il socio proponente avrebbe offerto un prezzo per l'acquisto della quota dell'altro, il quale avrebbe potuto accettare, richiedere un'offerta con un prezzo superiore, ovvero rifiutare, con obbligo di acquistare la quota del proponente al medesimo prezzo offerto per l'acquisto della propria quota. In caso di mancata risposta all'offerta entro 30 giorni, il rifiuto avrebbe dovuto darsi per implicito.

Nel caso di specie, la ZDF, avendo rilevato una situazione di stallo, aveva presentato alla Luisolve un'offerta di acquisto della sua quota nella Società al prezzo di Euro 250.000, che la ricevente aveva rifiutato, obbligandosi inoltre ad acquistare la quota del proponente al medesimo prezzo dell'offerta ricevuta. La ZDF, a sua volta, si era rifiutata di vendere la propria quota nella Società, presentando a Luisolve un'offerta di acquisto all'importo migliorativo di Euro 350.000.

Il ricevente aveva però rifiutato l'offerta, facendo valere il suo diritto potestativo ad acquistare le partecipazioni della proponente al prezzo offerto da quest'ultima con la prima proposta di acquisto. ZDF, tuttavia, non si era presentata al rogito, ritenendo che la clausola non fosse stata correttamente interpretata e di non essere tenuta a vendere la propria quota.

Luisolve aveva pertanto adito il Tribunale di Milano chiedendo e ottenendo il sequestro giudiziario della quota di ZDF nella Società.

ZDF presentava quindi reclamo al provvedimento di sequestro giudiziario.

La decisione

Con ordinanza n. 2026 del 18 aprile 2024, il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di Impresa, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale (sul punto, si veda Cass. Civ., n. 22375/2023) secondo il quale la causa concreta di dette clausole è quella di risolvere uno stallo insorto all'interno degli organi sociali ("*deadlock*"), rispondendo ad un interesse di carattere generale, indubbiamente meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, a presidio della continuità della società rispetto ai rischi di inattività (e, in ultima istanza, di scioglimento ex art. 2484, n. 2 c.c.) derivanti dallo stallo medesimo.

Il Collegio ha poi sottolineato che, sulla base di una mera interpretazione letterale, dovrebbe escludersi che la clausola antistallo in questione possa essere ricondotta al solo sottotipo roulette russa o al solo sottotipo Texas shoot-out, in quanto la stessa è stata costruita come una combinazione tra le due tipologie sopra indicate (natura composita), sottraendosi sia al meccanismo secco accettazione/rifiuto tipico della roulette russa, sia al meccanismo secco accettazione/rilancio tipico della Texas shoot-out, prevedendoli entrambi in via alternativa. Pertanto, il Tribunale ha sottolineato che, accanto al criterio dell'interpretazione letterale (e non già in subordine ad esso), debba trovare applicazione anche il criterio funzionale, che si caratterizza quale primario criterio d'interpretazione soggettiva del contratto, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (sul punto, si veda Cass. Civ. n. 22343/14, la quale ha ribadito che si debba applicare anche alle clausole statutarie il principio generale di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c.).

Nel caso, poi, di clausole ibride, deve altresì rammentarsi l'orientamento che, in materia di interpretazione dei contratti misti, ritiene che la sussistenza di più elementi di un tipo (da ritenersi pertanto prevalente) non renda per ciò solo inapplicabile del tutto quelli del contratto concorrente, ove non vi sia evidente incompatibilità (sul punto, si veda Cass. Civ. n. 22828/2012).

In ragione di quanto esposto e considerato, il Collegio ha rigettato il reclamo di ZDF, ritenendo che l'applicazione, in combinazione tra loro, del criterio di interpretazione letterale e di quello funzionale porti a ritenere in modo chiaro ed univoco che sia l'accettazione che il rifiuto di una proposta di acquisizione delle quote sociali producono effetti traslativi, così realizzando la causa concreta della clausola antistallo, ovvero a superare il *deadlock* eliminando la situazione di parità tra i soci. Al contrario, ammettere una possibilità di rilancio per il primo offerente a seguito del rifiuto dell'oblato avrebbe un effetto sostanzialmente abrogante dell'intera clausola, in quanto consentirebbe al primo offerente, a fronte del reiterato rifiuto dell'oblato, di non vendere, così protraendo lo stallo senza risolverlo.

* * *

L'esercizio dei diritti particolari nel caso di sequestro della quota di S.r.l.



Il Tribunale di Venezia, con l'ordinanza emessa in data 27 giugno 2024, ha stabilito che in caso di sequestro di quote di società a responsabilità limitata, l'esercizio dei diritti particolari di natura amministrativa, disciplinati dall'art. 2468, comma 3, c.c., spetta al socio che ha subito il sequestro, in ragione dell'*intuitus personae* che caratterizza tali diritti particolari, salvo che la particolare configurazione del diritto non ne renda possibile l'esercizio da parte del custode.

La vicenda

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso cautelare ex art. 669-*duodecies* c.p.c. promosso da una società a responsabilità limitata nei confronti di due soci della società stessa, al fine di sottoporre a sequestro conservativo *ante causam* le partecipazioni dagli stessi detenute.

Si costituivano entrambi i soci i quali chiedevano al Tribunale adito di essere nominati loro stessi custodi delle quote o, in via subordinata, che qualora fosse nominato custode un soggetto terzo, venisse espressamente escluso in capo a quest'ultimo la facoltà di esercitare i diritti particolari attribuiti agli stessi, ai sensi dell'art. 9-bis dello statuto della società.

La decisione

Il Tribunale di Venezia dopo aver ritenuto opportuno designare un soggetto terzo quale custode delle quote societarie, si è soffermato sull'ammissibilità, o meno, di estendere i poteri del custode, prevedendo la possibilità in capo a quest'ultimo di esercitare i diritti particolari attribuiti ai soci, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9-bis dello statuto.

In particolare, il Tribunale dapprima ha evidenziato come siano state prospettate in dottrina diverse soluzioni interpretative: secondo una prima tesi, è da ritenersi sempre esclusa la possibilità per il custode di esercitare i diritti

particolari attribuiti ai soci dallo statuto. Secondo una tesi opposta alla prima, i diritti particolari devono essere sempre esercitati dal custode, dando così prevalenza all'interesse del creditore precedente. Infine, ponendosi nel mezzo tra le due tesi sopra citate, vi è una corrente dottrinale che sostiene che si debba tener conto della natura e delle caratteristiche dei diritti particolari, anche alla luce di quanto concretamente previsto nello statuto.

Il Tribunale di Venezia sposando quest'ultima tesi, ha stabilito che *"in linea di principio l'intuitus personale che caratterizza i diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, c.c. induce a ritenere che, in caso di sequestro della quota, l'esercizio degli stessi spetti al socio, a meno che la particolare configurazione del diritto o la sua disciplina statutaria, specie sulla sua trasferibilità, non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode"*.

Nel caso di specie, i diritti particolari attribuiti ai soci resistenti avevano natura amministrativa, conferendo a quest'ultimi il diritto di nominare gli amministratori delle società controllate, determinandone anche il relativo compenso. Tali diritti, a parere del Tribunale, risultavano caratterizzati da uno spiccato intuitus personae, come peraltro confermato dalla disciplina statutaria degli stessi, essendone prevista l'intrasferibilità, sia per atti *inter vivos* che *mortis causa*, e la non modificabilità degli stessi.

Sulla base di tale interpretazione, il Tribunale di Venezia ha disposto che, tenuto conto delle caratteristiche dei diritti particolari, gli stessi non potessero essere esercitati dal custode, rimanendo dunque in capo ai soci resistenti il diritto di nominare gli amministratori delle società controllate, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9-bis dello statuto.

* * *

Legittimazione del socio di S.r.l. ad impugnare la delibera ex art. 2482-ter che ha causato la perdita della sua qualifica di socio



Il Tribunale di Roma, Sez. specializzata in materia di impresa, con sentenza del 6 dicembre 2022 ha stabilito che in caso di perdite di esercizio che azzerino il capitale sociale, il socio di S.r.l. che non sottoscrive l'aumento di capitale deliberato ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., pur perdendo la qualifica di socio, conserva la legittimazione ad impugnare la delibera di riduzione e ricostituzione del capitale sociale che ritiene illegittima.

La vicenda

La vicenda trae origine dall'impugnazione della delibera assembleare di ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale, promossa da un socio di una società a responsabilità limitata ex art. 2479-ter c.c., in quanto assunta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2482-bis e 2482-ter c.c..

In particolare, l'attore prospettava la nullità o quanto meno l'annullabilità della delibera assembleare in cui si era astenuto avente ad oggetto il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale, in quanto secondo parte attrice gli amministratori non avevano provveduto a depositare tutta la documentazione richiesta dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. negli otto giorni antecedenti l'assemblea.

Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande attoree, poiché ritenute infondate.

La decisione

Il Tribunale di Roma ripercorre preliminarmente la disciplina dettata dall'art. 2482-ter c.c., il quale stabilisce che, qualora a seguito di perdite di oltre un terzo il capitale sociale si riduca al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale sociale ad una cifra non inferiore al minimo legale.

Tale norma trova ovviamente applicazione anche nel caso in cui le perdite abbiano completamente azzerato il capitale sociale, vale a dire quando il patrimonio netto della società sia pari a zero o addirittura negativo. In quest'ultimo caso, tuttavia, i soci che non sottoscrivono l'aumento di capitale successivo alla riduzione, perdono la qualità di soci ed i relativi diritti.

Ad ogni modo, come affermato anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26773 del 26

giugno 2019, il socio non sottoscrittore resta legittimato attivo ad impugnare la delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale, sebbene la sua partecipazione sia stata azzerata dall'operazione sul capitale, in quanto la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità. Secondo la Suprema Corte, infatti, *"sarebbe logicamente incongruo e in contrasto anche con il principio di cui all'art. 24 della Costituzione ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti"*.

Fatte tali premesse, tuttavia, il Tribunale di Roma rigetta la domanda proposta dall'attore in quanto quest'ultimo, nel caso di specie, aveva spontaneamente dato esecuzione alla delibera di sottoscrizione del capitale sociale, versando il 25% di quanto sottoscritto nelle casse sociali. A parer del Tribunale tale adempimento rappresenta l'intenzione di ritenere superate le doglianze espresse dall'attore stesso e pertanto la domanda deve ritenersi respinta.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Roberta Incorvaia

Partner e Responsabile Osservatorio Corporate M&A

Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it

Morri Rossetti



Osservatorio M&A





OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it